

AL GIUDICE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI DEL TRIBUNALE DI SASSARI

ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

- art. 495 c.p.c. -

Procedura esecutiva N. RG _____

Promossa da _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____, residente in _____, via _____, n. _____

in proprio in qualità di rappresentante legale della società _____

C.F. _____, P. IVA _____, con sede legale in _____

premesse che

- il creditore sopra indicato ha promosso nei confronti di lui/della società da lui rappresentata procedura esecutiva pignorando beni mobili di proprietà dell'istante;
- che l'istante ha interesse che i beni mobili pignorati non siano venduti;
- che l'istante non ha mai presentato precedenti istanze di conversione;

CHIEDE

alla S. V. di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro equivalente all'importo dei crediti (capitale, interessi e spese) del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Deposita unitamente alla presente istanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Sassari, la somma di € _____, pari ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati.

_____, lì _____

Firma

Avvertenza

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di ***quarantotto mesi*** la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.